

Mercoledì, 5 Settembre 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

**Esame in vista?**

Chiarisci i tuoi dubbi  
con una **lezione gratuita!**

[Clicca per info](#)



**I M M I G R A Z I O N E . b i z**

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 6929 del 25 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto richiesta rinnovo di permesso di soggiorno - risarcimento danni



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3308 del 2007, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pajalich, con domicilio eletto presso Luigi Pajalich in Roma, via S.Tommaso D'Aquino,11;

contro

Questura di Roma, Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Roma del 27.3.2007 di rigetto richiesta rinnovo di permesso di soggiorno - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il ricorrente, cittadino macedone, impugna il decreto del Questore di Roma del 27.3.2007 con cui l'istanza di emersione di lavoro irregolare presentata dal Sig. \*\*\*\*\* ai sensi dell'art. 1 legge n. 22/2002 è stata respinta in considerazione di un decreto di espulsione del 15.9.1998 eseguito coattivamente il 23.6.2000.

Il gravame è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 co. 6; dell'art. 13 co. 13 e 14 del d.lvo n. 286/98; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 co. 7 legge n. 189/02 e art.1 co. 8 DL 195/02; 4) Violazione dell'art. 3 cp 3 DPR 394/99- mancata traduzione; 5) Eccesso di potere per difetto di motivazione ; 6) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; 7) Omessa comunicazione del diritto di fruire del patrocinio a spese dello Stato.

In sintesi il deducente lamenta che l'efficacia interdittiva del decreto di espulsione (per un periodo di 5 anni) decorresse dalla data della sua adozione, anziché della sua esecuzione, e quindi era ormai cessata sia al momento del suo rientro sul territorio nazionale sia al momento della pronuncia sull'istanza di emersione, non potendo applicarsi nei suoi confronti la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 189/2002 che ha novellato l'art. 13 del d.lvo n. 286/98.

Si è costituita per resistere l'Amministrazione intimata.

Con ord. n. 2080 dell'8.5.2007 è stata accolta l'istanza di sospensiva "ai fini del riesame" sulla base dell'intervenuta perdita di efficacia ostativa del decreto di espulsione al momento dell'adozione dell'atto impugnato.

Con nota del 13.11.2007 la resistente, premesso di aver eseguito l'ordinanza propulsiva rilasciando un permesso ad tempus, precisa che il decreto di espulsione, essendo stato eseguito coattivamente il 23.6.2000 manteneva la sua valenza interdittiva al momento dell'adozione del provvedimento impugnato 27.3.2007 in quanto il ricorrente non è stato fuori dal territorio nazionale i prescritti cinque anni, risultando rientrato durante il periodo per cui chiede l'emersione di lavoro irregolare; e che comunque detto beneficio non poteva essere riconosciuto agli stranieri espulsi con accompagnamento alla frontiera.

All'udienza pubblica odierna la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.

Il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 che, alla data della sua adozione (15.9.1998), comportava un divieto di reingresso nel territorio nazionale per cinque anni – non essendo l'estensione a dieci anni sancita dall'art. 12 comma 1 lett. h) l. 30 luglio 2002 n. 189 applicabile, "ratione temporis" – che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato (23.7.2007) era divenuto inefficace per intervenuto decorso del periodo interdittivo summenzionato.

La durata del periodo di interdizione di cinque anni non comincia a decorrere dal momento dell'adozione del decreto in parola bensì da quello della sua effettiva esecuzione.

Nella specie, essendo quest'ultima avvenuta in data 23.6.2000, il divieto di reingresso ha cessato di avere efficacia in data 23.6.2005; ne consegue che al momento dell'adozione del provvedimento impugnato (27.3.2007), detto decreto di espulsione aveva ormai perduto la sua automatica valenza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

La circostanza rappresentata nel rapporto difensivo della resistente dell'ostatività di tale decreto di espulsione, in quanto disposto con accompagnamento alla frontiera, al conseguimento del beneficio dell'emersione di lavoro irregolare ai sensi della legge n. 189/2002, infatti, non costituisce sufficiente motivo ostativo per negare il rinnovo di permesso di soggiorno avendo il giudice d'appello ripetutamente chiarito che in simili circostanze – a differenza dell'ipotesi di primo rilascio del permesso di soggiorno – la PA dovrebbe preliminarmente "revocare" il provvedimento di regolarizzazione a seguito del quale il ricorrente aveva ottenuto il primo titolo autorizzatorio alla permanenza in Italia, secondo i principi del *contrarius actus* tra cui quello della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento di revoca.

In tale prospettiva il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo di censura della violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

In esecuzione della predetta sentenza, la PA dovrà riavviare il procedimento a partire dalla comunicazione del suo avvio e dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ed in quella sede potrà acquisire e valutare nella naturale sede procedimentale ogni elemento utile a tale fine, compresi quelli rappresentati nel corso del giudizio, in contraddittorio con il ricorrente.

Quanto all'istanza risarcitoria, essa va invece disattesa in quanto la responsabilità dell'amministrazione per danni arrecati con il suo diniego presuppone la fondatezza della pretesa all'emanazione di un

provvedimento richiesto dall'interessato; sul quale invece, nella specifica fattispecie in esame, residuano ampi dubbi – che devono tuttavia essere dissipati assicurando all'interessato il necessario contraddittorio sul punto – sia in considerazione dei precedenti sia della possibilità di ritiro del titolo di soggiorno conseguito a seguito dell'emersione in assenza delle condizioni previste.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l'effetto **annulla**, per quanto di ragione, l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 25 Luglio 2012

**Prestiti Pensionati INPS** [www.Convenzioneinps.it](http://www.Convenzioneinps.it)  
Tasso Agevolato Fino a 50.000 € Richiedi Ora  
Preventivo!

**Hai più di 30 Anni?** [www.laurea.cepuonline.it](http://www.laurea.cepuonline.it)  
La Laurea è un Traguardo senza Età. Non perdere  
altro Tempo! Chiama ora

**Novità Laurea Online** [www.uniecampus.it/universita](http://www.uniecampus.it/universita)  
Scopri i Vantaggi di eCampus! Informati Subito  
sui Nostri Corsi.

**Hai un Problema ?** [www.jurisconsult.it](http://www.jurisconsult.it)  
Prima Assistenza Legale Gratuita - - Network  
Nazionale 300 Avvocati

Scegli Tu! ▶

News



## [Sanatoria, dal 7 settembre 2012 si parte con il pagamento del contributo](#)

Quando ancora non si hanno notizie sull'ufficialità del decreto, che doveva essere pubblicato entro il 29 agosto e il ...

[Leggi tutto »](#)

## [Finanziamento di progetti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti nei Paesi di origine](#)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di ...

[Leggi tutto »](#)

## [Sanatoria 2012, manca solo l'ufficialità per il decreto](#)

Sembra una stangata il nuovo decreto del Ministero dell'Interno sulla sanatoria 2012 che uscirà a breve, perchè pare che...

[Leggi tutto »](#)

## [Sanatoria 2012, pubblicati i limiti di reddito dei datori di lavoro](#)

Come già successo per la regolarizzazione del 2009, anche per la nuova sanatoria del 2012 sono stati specificati i ...

[Leggi tutto »](#)

## [Pubblicato il rapporto 2011 sull'accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati](#)

Con la pubblicazione del rapporto 2011 il Comitato per i minori stranieri ha reso noto che i minori stranieri non ...

[Leggi tutto »](#)

## [Riconosciuto lo status di profughi ai primi connazionali trentini rimpatriati dalla Siria](#)

Si sono presentati oggi presso il commissariato del Governo per la provincia di Trento per chiedere il ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)

- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Help.Immigrazione

- > [Sono una cittadina ucraina ...](#)
- > [Sono un cittadino marocchino...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Sono una lavoratrice ...](#)
- > [Se assumo una persona ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)!

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891